



REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI, E INFORMAZIONI DA PARTE DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE CON INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SU ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO

**Documento per la consultazione
25 Maggio 2018**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **28 giugno 2018 on-line** per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il presente documento avvia il processo di consultazione preordinato all’emanazione del Regolamento in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Il Regolamento sarà emanato in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a), e dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva (UE) 2015/849 (cd. “Quarta Direttiva Antiriciclaggio”) ed è destinato a sostituire:

- il Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela approvato con Delibera Consob n. 18802/2014;*
- le disposizioni in tema di registrazione applicabili ai Revisori contenute nel Provvedimento Banca d’Italia del 3 aprile 2013.*

Si rappresenta, da ultimo, che l’articolazione e la numerazione delle disposizioni proposte per la consultazione sono provvisorie, in quanto le medesime sono destinate a confluire, insieme con le disposizioni specificamente afferenti all’organizzazione, alle procedure e ai controlli interni richiesti ai revisori legali e alle società di revisione, nel regolamento, in via di adozione, recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1. Fonti normative e regime transitorio

2. Le principali novità del Regolamento

3. Bozza del nuovo Regolamento

* * *

1. Fonti normative e regime transitorio

L'intervento regolamentare in oggetto trova fondamento nelle norme primarie del d.lgs. n. 231/2007, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 90/2017 ("Nuovo Decreto"), nella parte in cui sono delineate le attribuzioni delle Autorità di vigilanza di settore, ivi compresa la Consob nella qualità di Autorità preposta alla vigilanza nei confronti dei revisori e delle società di revisione con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ("i Revisori").

Più specificamente, la delega normativa rilevante ai fini del Regolamento in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati e informazioni relativi all'assolvimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è racchiusa nelle seguenti disposizioni del Nuovo Decreto:

a) art. 7, comma 1, lett. a): *"Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine: a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di (...) adeguata verifica della clientela";*

b) art. 34, comma 3: *"Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo".*

Il Regolamento oggetto della presente consultazione (di seguito anche "Nuovo Regolamento") è destinato a sostituire

- il Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela approvato con Delibera n. 18802/2014, con cui la Consob, sulla base del previgente testo dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/2007, aveva provveduto a disciplinare tale ambito;

- le disposizioni in tema di registrazione applicabili ai Revisori contenute nel Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013¹.

Fino all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento, i Revisori:

- **applicano gli obblighi di adeguata verifica analiticamente previsti dalle relative disposizioni del Nuovo Decreto (Titolo II – Capo I);**
- **applicano gli obblighi di conservazione di cui al Nuovo Decreto (Titolo II – Capo II) e possono continuare ad utilizzare gli archivi informatizzati già istituiti in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013.**

2. Le principali novità del Regolamento

Le nuove disposizioni regolamentari, che accorpano la disciplina degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, presentano rilevanti profili di novità.

Le previsioni in tema di **adeguata verifica** della clientela (articoli da 4 a 17 del Nuovo Regolamento) sono state elaborate secondo un approccio volto a tenere conto delle più analitiche prescrizioni che in tale ambito sono state introdotte nell'ordinamento italiano in sede di recepimento della cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio. Dette prescrizioni hanno introdotto significative innovazioni, incorporando aspetti in precedenza rimessi alla normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza. In ragione di ciò, il testo del Nuovo Regolamento presenta rilevanti modifiche rispetto ai contenuti delle previsioni del Provvedimento approvato con Delibera n. 18802/2014 in materia di adeguata verifica. Non si è pertanto provveduto ad illustrare mediante una tabella di raffronto analitica le variazioni apportate al previgente testo regolamentare.

Si fa altresì presente che le previsioni che si sottopongono alla consultazione in tema di adeguata verifica presentano su taluni aspetti forti analogie con l'omologo atto posto in consultazione dalla Banca d'Italia, in conseguenza della doverosa strategia di costante coordinamento tra le due Autorità e al fine di assicurare l'omogeneità complessiva delle normative attuative. Tuttavia, sono presenti anche differenze che discendono dalle diversità strutturali tra i settori di riferimento, l'intermediazione bancaria e finanziaria da un lato e la revisione contabile dall'altro. Più precisamente, oltre ad alcune differenze definitorie (ad es., le nozioni di "attività professionale" e di "cliente" di cui all'art. 3), si segnala che il testo che si sottopone a consultazione non contiene disposizioni relative a fattispecie che non ricorrono nell'ambito del settore di competenza (in particolare, non sono presenti nel Regolamento prescrizioni in tema di "operazioni occasionali",

¹ Al riguardo, si evidenzia che, prima delle modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 90/2017, il d.lgs. n. 231/2007 attribuiva alla Banca d'Italia la generale competenza a disciplinare gli obblighi di registrazione dei dati gravanti sia sugli intermediari bancari e finanziari, sia sui Revisori (art. 37, commi 7 e 8). Il d.lgs. n. 90/2017 ha, invece, distinto le competenze regolamentari delle singole Autorità di vigilanza di settore, prevedendo che ciascuna è chiamata ad emanare le disposizioni attuative applicabili ai soggetti rispettivamente vigilati (art. 34, comma 3).

“esecutore”, “operatività a distanza”, “rapporti di corrispondenza transfrontalieri”, “rapporti e operazioni tra destinatari”).

Le previsioni in tema di **obblighi di conservazione** (articolo 18 del Nuovo Regolamento) si pongono in linea di continuità con le norme del previgente Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 concernenti le forme semplificate di registrazione, i cui principi e requisiti essenziali non hanno subito modifiche sostanziali per effetto della novella legislativa. In particolare, nel Nuovo Regolamento sono stati ribaditi i principi enunciati dalle norme primarie, con l'aggiunta di alcune precisazioni finalizzate ad assicurare che i documenti, i dati e le informazioni relativi ai clienti siano raccolti in un fascicolo unitario e completo. Inoltre, tra i dati oggetto di registrazione è stato introdotto anche quello relativo al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato ai singoli clienti, al fine di estendere a tale informazione, cruciale nell'impianto dell'intera disciplina normativa dell'adeguata verifica, le garanzie di integrità, storicità e tracciabilità previste dalla normativa primaria.

Ciò premesso, di seguito sono sintetizzate le principali disposizioni del Nuovo Regolamento, con particolare riferimento a quelle rispetto a cui emergono le più rilevanti innovazioni discendenti dal recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio

Gli articoli da 1 a 3 hanno ad oggetto le fonti normative, i destinatari delle disposizioni e le definizioni

Nell'art. 4 sono codificati i principi generali cui i Revisori sono chiamati ad attenersi nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. L'accento è stato posto sull'approccio basato sul rischio, vero e proprio fulcro dell'impianto normativo disegnato per effetto dell'attuazione della Quarta Direttiva Antiriciclaggio. Il predetto principio, peraltro, è stato arricchito con uno specifico riferimento alle *“metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta”* dai Revisori, al fine di richiamare l'attenzione di questi ultimi sull'esigenza di applicare le disposizioni di cui trattasi in maniera coordinata rispetto alle *“norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché [a]i principi di revisione applicabili”*.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano i criteri e le modalità di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della clientela. In particolare, a supporto del processo di profilatura della clientela soccorrono sia i criteri generali già fissati dalla legge (art. 17 del Nuovo Decreto) sia le indicazioni sui fattori di rischio “basso” e sui fattori di rischio “elevato” che vengono fornite – ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 24, comma 4, del Nuovo Decreto – negli allegati 1 e 2 al Regolamento, corredate, ove opportuno, da esempi esplicativi (v. *infra* quanto descritto a proposito delle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata).

Anche su tale piano nel Regolamento si mira a calibrare le indicazioni sulle specificità proprie dell'attività dei Revisori e, di conseguenza, si sottolinea, in particolare, la rilevanza di *“eventuali incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero del rifiuto o della riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili”*.

Gli articoli da 7 a 14 disciplinano le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di

informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, controllo costante nel corso dell'esecuzione del rapporto).

Con riferimento ai soggetti nei cui confronti devono essere assolti gli obblighi di identificazione e verifica dell'identità, si fa presente che nel Regolamento non è stata contemplata la figura del cd. "esecutore", definito dal Nuovo Decreto quale il soggetto delegato ad *operare* in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di *operare* in nome e per conto del cliente (tipicamente nell'ambito di rapporti continuativi di tipo bancario o finanziario). Tale esclusione è conseguente alla considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dai Revisori, i quali una volta ricevuto l'incarico dal cliente vi danno attuazione eseguendo l'attività professionale richiesta, rispetto alla quale non residua alcun margine per *operare* né al cliente né ad eventuali delegati/rappresentanti dello stesso.

Per ciò che concerne il profilo della tempistica di assolvimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, il Nuovo Regolamento prevede che gli obblighi debbano essere assolti prima dell'accettazione dell'incarico professionale da parte del cliente (e non entro la data di avvio dell'esecuzione dei lavori come da previgente testo regolamentare). Tale modifica appare necessaria alla luce della formulazione dell'articolo 18 del Nuovo Decreto, che si esprime univocamente nel senso che l'adeguata verifica debba essere completata in un momento antecedente all'instaurazione del rapporto.

Quanto ai criteri per l'identificazione del titolare effettivo, il Nuovo Decreto (art. 20) ha fissato il principio che, qualora non sia possibile risalire alla persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente cliente ovvero il relativo controllo, occorre far ricorso al criterio residuale in base a cui il titolare effettivo è da identificare nel soggetto investito di poteri di amministrazione o direzione. Si rappresenta che il Nuovo Decreto non fornisce indicazioni di dettaglio per l'individuazione dei titolari effettivi dei soggetti privi di personalità giuridica (ad es. le società di persone e le associazioni non riconosciute). Ciò considerato, nell'art. 1, comma 1, lettera t), del Regolamento è stato stabilito – in linea con quanto previsto dalla Banca d'Italia – che il titolare effettivo degli enti non personificati (ad es., le società di persone) può essere identificato, per analogia, sulla base dei medesimi criteri relativi alle fattispecie soggettive espressamente regolate.

Si segnala, altresì, che la Quarta Direttiva ha posto in capo agli Stati membri l'obbligo di istituire registri dei titolari effettivi. A tale istituto si collega la specifica previsione dell'art. 11 del Regolamento, che tra le fonti affidabili e indipendenti per la verifica dei dati del titolare effettivo annovera, per l'appunto, "*l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'articolo 21 del decreto antiriciclaggio [i.e., la sezione sui titolari effettivi]*" (comma 6) e i "*registri dei titolari effettivi istituiti in altri Paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva*" (comma 7).

Nel Regolamento viene, peraltro, ribadito che i registri delle imprese rappresentano solo una delle possibili fonti informative utili, essendo comunque i Revisori tenuti a "*consulta[re] ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo [...] e verificarne i dati*" (art. 11, comma 6, lettera b). Più in generale, l'estensione e profondità dei riscontri da effettuare deve essere valutata dai Revisori secondo l'approccio basato sul rischio (art. 11, comma

8) e deve essere acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico, delle evidenze utilizzate (art. 11, comma 6, lettera b).

Gli articoli 15 e 16 sono dedicati rispettivamente alla disciplina delle misure di adeguata verifica semplificate e rafforzate.

Occorre sottolineare che il Nuovo Decreto ha eliminato le fattispecie qualificate *ex lege* come a basso rischio, attribuendo ai soggetti obbligati il compito di valutare le situazioni idonee ad essere trattate con regime semplificato e prevedendo l'obbligo, anche in caso di clienti o prodotti "a basso rischio", di eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria.

In tale contesto, si è provveduto ad individuare nell'Allegato 1 al Regolamento – ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Decreto – i fattori di rischio "basso". Inoltre, non residuando margini di autonomia apprezzabili nel calibrare il regime dell'adeguata verifica semplificata, le misure semplificate previste nelle disposizioni attuative attengono principalmente alla fase di monitoraggio nel continuo del rapporto e al differimento in un intervallo di tempo definito dell'effettiva acquisizione della copia del documento identificativo del cliente.

Quanto alle misure rafforzate, su cui il Nuovo Decreto presenta profili innovativi con riguardo al perimetro di applicazione (individuando nuove fattispecie a rischio elevato presunto ed estendendo la nozione di persona politicamente esposta), nell'Allegato 2 al Regolamento sono stati individuati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Nuovo Decreto, i fattori di rischio "elevato" fornendo anche esempi esplicativi e specificando le misure rafforzate che possono essere adottate in relazione agli stessi.

Con particolare riferimento alle persone politicamente esposte ("PEP"), il Nuovo Decreto ha esteso la definizione di PEP ai soggetti residenti in Italia, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti (soprattutto, enti pubblici) nei cui confronti i Revisori sono conseguentemente tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica.

Si soggiunge che nell'art. 16, comma 6, del Regolamento è stata inserita la precisazione che, in caso di cliente diverso da persona fisica, il Revisore deve condurre la verifica finalizzata ad individuare eventuali PEP anche nei confronti degli esponenti delle funzioni di amministrazione e direzione del cliente.

L'art. 17 e l'Allegato 3 al Regolamento disciplinano le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi in linea di continuità con le disposizioni previgenti, ferma restando quindi la responsabilità finale dei Revisori per l'osservanza degli obblighi stessi.

L'art. 18 è dedicato agli obblighi di conservazione. Come anticipato, la norma ribadisce i principi fissati dal Nuovo Decreto specificando che i documenti, i dati e le informazioni acquisite nel corso del rapporto professionale devono essere conservate in un fascicolo unitario e completo. Inoltre, in linea di continuità con le disposizioni previgenti, è richiesto che i Revisori si avvalgano di archivi informatici, semplificati rispetto all'Archivio Unico, in cui provvedono alla registrazione dei dati essenziali dei rapporti continuativi instaurati. Si evidenzia, in particolare, che tra i dati oggetto di registrazione è stato introdotto anche quello relativo al profilo di rischio di riciclaggio e

finanziamento del terrorismo associato ai singoli clienti. Ciò al fine di estendere a tale dato le garanzie di integrità, storicità e tracciabilità previste dalla normativa primaria.

L'art. 19 disciplina le disposizioni transitorie e finali. In considerazione del rilevante impatto delle disposizioni regolamentari in esame, connesso in particolare alle attività di adeguamento necessarie con riferimento ai rapporti professionali pregressi ancora in corso di svolgimento da parte dei Revisori, la data di entrata in vigore del Regolamento è stata fissata al 1° gennaio 2019. Quanto alla disciplina del regime transitorio, nell'art. 19 del Regolamento è ribadito, in linea con quanto già rappresentato nel documento di consultazione del Regolamento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni pubblicato il 16 aprile ultimo scorso, che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative i Revisori applicheranno gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione analiticamente previsti dalle relative disposizioni del Nuovo Decreto (rispettivamente ai Capi I e II del Titolo II) e potranno continuare ad utilizzare gli archivi informatizzati già istituiti in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013.

3. Bozza del nuovo Regolamento

Regolamento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Art. 1

(Fonti normative)

1. Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 23, comma 3, 24, comma 4 e 34, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2

(Destinatari delle disposizioni)

1. Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali ed alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) “attività professionale”: la revisione legale come definita dalla normativa vigente in materia ovvero qualsiasi altra prestazione professionale resa dai Revisori;
- b) “cliente”: il soggetto al quale i Revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis. Nel caso di incarico conferito dalla Rete, la prestazione professionale si intende resa all’entità oggetto dell’incarico, salvo i casi in cui detta prestazione assuma ambito e portata tali da non far sorgere alcuna rilevante e diretta relazione tra il Revisore e l’entità oggetto dell’incarico;
- c) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza anagrafica e il domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica), gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale (ove assegnato), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (ove assegnato);
- d) “decreto antiriciclaggio”: il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
- e) “enti di interesse pubblico”: le società individuate ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- f) “enti sottoposti a regime intermedio”: le società individuate ai sensi dell’articolo 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- g) “finanziamento del terrorismo”: le condotte previste dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- h) “GAFT”: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- i) “MoneyVal”: Comitato costituito in seno al Consiglio d’Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l’area euro-asiatica;
- l) “Paesi comunitari”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
- m) “Paesi terzi”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- n) “Paesi terzi ad alto rischio”: Paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della quarta direttiva;
- o) “persone politicamente esposte (PEP)”: le persone fisiche indicate all’articolo 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio;

- p) “quarta direttiva antiriciclaggio”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- q) “Rete”: la struttura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. l), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- r) “Revisori”: le persone fisiche e le società abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- s) “riciclaggio”: le condotte previste dall’art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- t) “titolare effettivo”: a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto professionale (in breve, “titolare effettivo *sub 1*”); b) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto professionale siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo *sub 2*”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo *sub 2*) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;
- u) “UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio.

Art. 4

(Principi generali)

1. I Revisori adottano misure di adeguata verifica commisurate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela, in base alle caratteristiche della stessa e alle specificità dell’attività professionale prestata (“approccio basato sul rischio”). A tal fine, i Revisori si dotano di procedure interne in cui sono definite in modo articolato le regole operative e le concrete modalità di comportamento cui i singoli soggetti coinvolti devono attenersi, così da assicurare la coerenza di comportamento e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate. Le predette procedure indicano, in particolare, le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti e di attività professionali.
2. I Revisori applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell’attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili.

3. L'approccio basato sul rischio non può condurre a non adempiere gli obblighi che le vigenti norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico dei Revisori.

Art. 5

(Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. I Revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nel diligente esercizio della propria attività professionale.

2. Per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i Revisori considerano i criteri generali stabiliti dall'art. 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio nonché i fattori di rischio descritti negli Allegati 1 e 2.

3. I Revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attività professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, i Revisori tengono conto di:

a) eventuali incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero del rifiuto o della riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili;

b) operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto antiriciclaggio ed alle fattispecie oggetto delle Comunicazioni pubblicate dalla stessa UIF in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo.

Art. 6

(Profilatura della clientela)

1. I Revisori provvedono a definire, prima dell'accettazione dell'incarico, il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti negli Allegati 1 e 2, ponderati in funzione della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una classe di rischio predefinita, in ragione della quale sono graduate le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.

2. Ai fini dell'elaborazione del profilo di rischio della clientela, i Revisori adottano sistemi di classificazione che si avvalgono, per quanto possibile, di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Tuttavia, i Revisori attribuiscono al cliente una classe di rischio più elevata di quella risultante dalle procedure automatiche, qualora la ritengano più appropriata secondo il loro prudente apprezzamento. Qualora in casi eccezionali venga attribuita al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto.

3. Se la procedura informatica è fornita da soggetti esterni, i Revisori devono adeguatamente conoscere il funzionamento della stessa e i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio.

4. I Revisori definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura dei clienti modulandola in base ai livelli di rischio assegnati agli stessi. Nel caso in cui nello svolgimento dell'attività professionale si riscontrino attività o eventi tali da incidere sul profilo di rischio del cliente, i Revisori provvedono a modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.

Art. 7

(Obblighi di adeguata verifica)

1. L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del diligente svolgimento dell'attività professionale.

Art. 8

(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica)

1. I Revisori provvedono ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente articolo, lettere da a) a d):

- a) prima dell'accettazione dell'incarico professionale;
- b) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione. A tal fine, i Revisori si avvalgono degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto antiriciclaggio e delle Comunicazioni pubblicate dalla stessa UIF in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo;
- c) quando sorgono dubbi sulla veridicità, attendibilità o completezza delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita.

2. I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a precedenti prestazioni professionali, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo incarico professionale.

4. Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti non si applicano:

- a) nei casi di attività didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali);
- b) nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie.

Art. 9

(Identificazione del cliente)

1. Nel caso di cliente persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dallo stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile.

2. Nel caso di cliente diverso da persona fisica, l'identificazione va fatta attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore. Occorrerà altresì verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che conferisce l'incarico per conto del cliente. Nel caso di organizzazioni *non profit*, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte; in caso di *trust*, sarà acquisita copia dell'atto istitutivo al fine di raccogliere le informazioni sulle finalità perseguite, l'identità dei beneficiari e del *trustee*, le modalità di esecuzione e ogni altra caratteristica del *trust*.

3. L'identificazione viene effettuata in presenza del cliente – del legale rappresentante o del soggetto all'uopo delegato quando il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica – prima dell'accettazione dell'incarico professionale. Gli obblighi di identificazione si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello di massima sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive

modificazioni, e delle relative disposizioni di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014;

c) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) qualora il Revisore si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto antiriciclaggio.

Art. 10

(Identificazione del titolare effettivo)

1. I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.

2. All'atto dell'identificazione, i Revisori richiedono al cliente diverso da persona fisica di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub 2*).

3. Nell'ambito del controllo costante, i Revisori valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

4. In caso di pluralità di titolari effettivi, gli adempimenti sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi.

Art. 11

(Verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo)

1. La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione.

2. Con riferimento al cliente persona fisica, i Revisori accertano l'autenticità e la validità del documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito.

3. Per i soggetti non comunitari, i Revisori accertano l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono

essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28/9/1954. Per i titolari dello *status* di “rifugiato” o dello *status* di “protezione sussidiaria”, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all’art. 24 del citato decreto. Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i Revisori adottano le misure di diligenza professionale per accertare il contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell’originale, quando ritenuto necessario).

4. Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l’eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato.

5. Quando dagli accertamenti condotti ai sensi dei commi da 2 a 4 del presente articolo emergano dubbi, incertezze o incongruenze, i Revisori effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, può essere consultato il sistema pubblico per la prevenzione del furto d’identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

6. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, i Revisori:

a) effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti tra quelle indicate nel comma 7 del presente articolo, di cui vanno acquisite – in via autonoma o per il tramite del cliente – e conservate copie in formato cartaceo o elettronico; i Revisori accertano altresì l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza del soggetto che conferisce l’incarico per conto del cliente;

b) adottano misure, commisurate al profilo di rischio del cliente e dell’attività professionale prestata, dirette a ricostruire con ragionevole attendibilità l’assetto proprietario e di controllo del cliente. A questo fine, i Revisori consultano ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo *sub* 2) e verificarne i dati. Ad esempio, i Revisori possono consultare l’apposita sezione del registro delle imprese prevista dall’articolo 21 del decreto antiriciclaggio. Delle evidenze utilizzate per i riscontri viene acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

7. Rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per la verifica dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo:

a) il registro delle imprese italiano;

b) gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

c) i registri dei titolari effettivi istituiti in altri Paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;

d) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

8. I Revisori valutano, secondo un approccio basato sul rischio, l'estensione e la profondità dei riscontri da effettuare.

9. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

Art. 12

(Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di revisione legale dalla normativa vigente e dai principi di revisione, i Revisori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura di ciascuna prestazione professionale oggetto dei singoli incarichi secondo modalità e in misura proporzionale al profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile.

Art. 13

(Controllo costante nel corso del rapporto professionale)

1. Nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori svolgono un controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite, al fine di:

a) aggiornare ove necessario il profilo di rischio del cliente;

b) individuare anomalie o elementi di incongruenza, in relazione ai quali porre in essere gli adempimenti appropriati (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutare se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto.

2. Il controllo costante è commisurato al livello di rischio del cliente e si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico.

3. I Revisori stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai regolamenti

comunitari o dai decreti ministeriali adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 al fine di contrastare il finanziamento internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato all'atto del rinnovo dell'incarico e quando risulti al Revisore che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.

4. In base alle risultanze dell'attività di controllo costante, i Revisori adottano, ove opportuno, idonee misure quali l'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, l'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (o l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), l'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette, le dimissioni dall'incarico.

Art. 14

(Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica: obbligo di astensione)

1. I Revisori, nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. I Revisori applicano altresì l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42, comma 2, del decreto antiriciclaggio e, ove ne ricorrano le condizioni, inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.

Art. 15

(Misure semplificate di adeguata verifica)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i Revisori possono applicare misure semplificate di adeguata verifica.

2. I fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsti dall'art. 23 del decreto antiriciclaggio rilevanti in relazione alle attività svolte dai Revisori sono riepilogati nell'Allegato 1, corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi.

3. Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli obblighi di adeguata verifica attraverso:

a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia del documento;

b) una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che la verifica del titolare effettivo *sub 2)* sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto, in caso la prestazione professionale abbia ad oggetto l'attività di revisione legale;

c) una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, il conferimento di un nuovo incarico). L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni

4. I Revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse fattispecie e motivano adeguatamente la scelta di prendere in considerazione eventuali fattori ulteriori indicativi di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5. I Revisori verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata della clientela, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata.

6. I Revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello stesso e ferma la valutazione di inviare una segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui:

a) vi siano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente ovvero del titolare effettivo;

b) non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti dai Revisori nello svolgimento della propria attività professionale o per il venir meno degli indici di rischio riepilogati nell'Allegato 1;

c) vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione applicabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio.

Art. 16

(Misure rafforzate di adeguata verifica)

1. I Revisori applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni

normative – in particolare, dall’art. 24, comma 5, del decreto antiriciclaggio – oppure da loro autonome valutazioni.

2. I fattori di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsti dall’art. 24 del decreto antiriciclaggio e rilevanti in relazione alle attività svolte dai Revisori sono riepilogati nell’Allegato 2, corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Nel medesimo Allegato 2 si forniscono, ai sensi dell’art. 24, comma 4, dello stesso decreto, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure rafforzate.

3. I Revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei clienti a rischio elevato, anche in base alla tipologia di attività professionale prestata, e conservano evidenza scritta dell’applicazione delle stesse.

4. Le misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere:

a) nell’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo. Rilevano, in particolare, le informazioni sulla reputazione e su eventuali atti pregiudizievoli concernenti il cliente e/o il titolare effettivo (anche in relazione ad attività esercitate in passato), nonché i familiari e i soggetti con i quali gli stessi intrattengono stretti rapporti d’affari;

b) nell’approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;

c) nell’intensificazione della frequenza dei controlli volti a rilevare aggiornamenti delle informazioni acquisite e variazioni del profilo di rischio;

d) nell’esecuzione di analisi e controlli più approfonditi, estesi e/o frequenti nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, al fine di rilevare eventuali elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. I Revisori adottano misure rafforzate di adeguata verifica con riferimento ai clienti per i quali abbiano inviato alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Dette misure sono applicate fino a quando i Revisori ritengano di poter escludere l’esistenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i Revisori definiscono adeguate procedure per verificare se il cliente (ivi compresi i relativi esponenti delle funzioni di amministrazione e direzione) o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta (PEP). A tal fine, i Revisori, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle PEP ovvero *database* di natura commerciale.

7. Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, l’avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega. I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all’eventuale successiva perdita dello *status* di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata

verifica. Inoltre, i Revisori adottano misure rafforzate adeguate e assicurano il controllo costante della prestazione professionale ai sensi del comma 4, lettera d), del presente articolo.

8. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata nei confronti di soggetti, originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.

9. Qualora i Revisori non siano in grado di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Art. 17

(Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)

1. I Revisori possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio ai soggetti terzi indicati nell'articolo 26 del medesimo decreto.

2. In caso di ricorso a terzi, i Revisori si attengono alle modalità di esecuzione di cui all'Allegato 3. Restano fermi a norma dell'art. 28 del decreto antiriciclaggio, la responsabilità finale dei Revisori per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché i doveri dei Revisori stessi di valutare gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi, di verificare la veridicità dei documenti ricevuti e, in caso di dubbi, di provvedere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 18

(Obblighi di conservazione)

1. I Revisori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, al fine di:

- a) dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge;
- b) consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di qualsiasi altra Autorità competente;
- c) consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

2. I documenti, le informazioni e i dati acquisiti nel corso del rapporto professionale:

- a) devono essere conservati in un fascicolo unitario e completo e devono essere prontamente disponibili su richiesta delle Autorità competenti;

b) sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale.

3. Al fine di assicurare immediatezza e facilità di consultazione e utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, i Revisori si avvalgono di archivi informatici in cui provvedono a registrare:

a) la data di instaurazione del rapporto (data dell'accettazione dell'incarico professionale) e di cessazione dello stesso;

b) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale;

c) il profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al cliente.

4. Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di accettazione o cessazione dell'incarico, ovvero di variazione dei dati di cui ai punti b) e c) del comma precedente. Le medesime registrazioni devono essere conservate per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale.

5. Le modalità di conservazione e registrazione adottate dai Revisori devono essere idonee a prevenire qualsiasi perdita dei dati, dei documenti e delle informazioni e devono risultare conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Le modalità tecniche adottate per la registrazione assicurano in particolare l'ordine cronologico delle registrazioni e la tracciabilità, in caso di rettifiche, delle scritture di modifica e delle registrazioni antecedenti alla modifica.

6. La conservazione dei documenti presso un autonomo centro di servizi, eventualmente individuato a livello di Rete di appartenenza ovvero presso terzi, è consentita, ferma restando la responsabilità dei Revisori e purché ciò non comprometta la pronta disponibilità dei documenti stessi e l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione da parte dei Revisori medesimi.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2019. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, anche se instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2018 i Revisori applicano gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione previsti dal Titolo II, Capi I e II, del decreto antiriciclaggio e possono continuare ad utilizzare gli archivi informatizzati già istituiti in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013.

Fattori di basso rischio

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente e al titolare effettivo:

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche "a basso rischio", in base ai criteri della lettera B);
- 4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) - ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un Paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i Revisori considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio geografici:

- 1) Paesi comunitari;
- 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo comparabili a quelli previsti dalla quarta direttiva e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
- 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
- 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del Financial Sector Assessment Program.

Fattori di rischio elevato

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente e al titolare effettivo:

1) prestazioni professionali instaurate ovvero eseguite in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico o nel corso delle fasi successive, è riluttante nel fornire le informazioni richieste, varia ripetutamente le informazioni fornite, dà informazioni incomplete o erranee, non è in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità (salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo), fornisce informazioni non coincidenti con quelle rilevate dal Revisore nello svolgimento dell'attività professionale;

2) clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi "a rischio elevato" secondo i criteri di cui alla lettera B del presente Allegato;

3) indici reputazionali negativi relativi al cliente (nonché ai relativi esponenti delle funzioni di amministrazione e direzione) e/o al titolare effettivo. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota al Revisore e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del Revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative i Revisori ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Le informazioni inerenti alla reputazione rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di *trust*, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle società veicolo volto a schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;

5) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore;

6) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro;

7) tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;

8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

B) Fattori di rischio elevato geografici:

1) Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della quarta direttiva;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP);

3) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le “Analisi nazionali del rischio” (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

4) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i Revisori osservano i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109

in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

5) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol;

6) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero del compimento di un'operazione occasionale.

L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo attestante (e non dal cliente) al Revisore che se ne avvale.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle attività di verifica effettuate, nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione professionale.

Il Revisore assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando il Revisore stesso ne faccia richiesta.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica. Spetta al Revisore, responsabile dell'adeguata verifica, valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario il Revisore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'accettare l'incarico professionale, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora il Revisore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il Revisore:

CONSOB

- definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verifica, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.